



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 14 luglio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale della **ELSI SRL**, al fine dell'accesso al trattamento aggiuntivo di cui all'art. 18, co. 2 D.L. 06.07.2011, n. 98.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Gianbattista Paul Meli, assistito da Luca Campagnoli in qualità di consulente del lavoro;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Alfredo Magnifico, in forza di delega agli atti del Ministero.
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

La UILTuCUS UIL Naz.le, benché formalmente convocata, risulta assente.

PREMESSO CHE

- la Società, che svolge attività di servizi di supporto alla comunicazione di aziende di produzione e grande distribuzione, con comunicazione del 19.04.11, ha avviato procedura di mobilità a fronte della necessità di cessare definitivamente la propria attività.
- successivamente ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale e, pertanto, con nota (Prot. n.15/VII/00151904/MA003.A001) dell'11.07.11 questo Ministero ha convocato le Parti alla riunione odierna, al fine della prosecuzione del confronto in sede amministrativa.

CONSIDERATO

il D.L. 06.07.2011, n. 98., recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l’art. 18, co. 2, il quale prevede che “*l’art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell’ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l’indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell’ indennità di disoccupazione”.*

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- 1) Le Parti concordano di concludere positivamente la fase amministrativa della procedura di mobilità avviata dall’Azienda, anche al fine di attivare la misura di cui al richiamato art. 18, co. 2, D.L. 98/11, con riguardo ad un numero massimo di n. 08 lavoratori (n. 1 con età superiore a 50 anni), di cui n. 6 della sede di Fiorenzuola (PC) e n. 2 della sede di Mantova, oggetto di cessazione parziale di attività.
- 2) Per un ulteriore lavoratore con contratto di apprendistato verrà attivata, nella sede regionale competente, la misura della mobilità in deroga.
- 3) L’Azienda dichiara che il primo licenziamento avverrà presumibilmente in data 15 luglio 2011.
- 4) Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, al fine del costante aggiornamento della spesa, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il citato trattamento.
- 5) La scrivente D.G. Tutela condizioni di lavoro, vista la mancata allegazione da parte aziendale dell’elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito suddivisi per Regioni e comprensivo degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all’istanza da produrre agli uffici della D.G. Ammortizzatori sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all’accoglimento dell’istanza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell’accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa la procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 legge 223/91, anche ai fini dell’attivazione della misura di cui al richiamato art. 18, co. 2, D.L. 06.07.2011, n. 98.

Letto, confermato e sottoscritto.

